

DECRETO DIRIGENZIALE N. 463 /DA del 22 AGO. 2023

Oggetto: Contenzioso GIUNTABUS TRASPORTI /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Livio Cutuli

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al Tribunale di Messina R.G. 3580/17 tra le parti GIUNTABUS TRASPORTI./Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1259/23 del 10/07/2023, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione per € 56,00 nonché al pagamento delle spese del giudizio per € 633,54 oltre spese generali e CPA per un totale di € 737,03 da distrarsi all'avv. Livio Cutuli, come da conteggio in calce, per un totale complessivo di € 1.793,03;

VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.793,03 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 1259/23 del Tribunale di Messina il pagamento della somma di € 1.056,00 in favore della società GIUNTABUS p.i. 02945040836 tramite bonifico sul c/c IBAN IT03J 05036 16501 CC0631 613354 alla stessa intestato;



- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 737,03 come da conteggio in calce, a favore dell'avv. Livio Cutuli nato a Messina il 15/04/57 c.f. CTLLVI57D15F158X tramite bonifico sul c/c IBAN IT28K 03069 16520 033404 910234 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Sentenza 1259/23 - Tribunale di Messina	
avv. Livio Cutuli	
Spese non impon.	€ 105,54
Onorari	€ 528,00
Spese generali	€ 79,20
CPA	€ 24,29
Tot.	€ 737,03

*Il Dirigente Generale f.f.
ing. Dario Costantino*



Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
 Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it



TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott.ssa Assunta Cardamone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 *sexies* c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 3580 /2017 Reg. Gen. e vertente

TRA

GIUNTABUS TRASPORTI S.r.l., P.I.: 02945040836, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Messina, piazza della Repubblica, is. 278, elettivamente domiciliata in Messina, via XXIV Maggio, 18, presso lo studio dell'avv. Livio Cutuli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

– appellante –

CONTRO

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, P.IVA: 01962420830, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro tempore*, con sede in Messina, Contrada Scoppo Viale Bocchetta, elettivamente domiciliato in Gela, Corso Vittorio Emanuele, 161, presso lo studio dell'avv. Geltrude Bonura, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– appellato –

OGGETTO: solo danni a cose.

CONCLUSIONI: all'udienza del 22 giugno 2023 le parti hanno concluso come da verbale.

IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Oggetto del presente procedimento è l'appello proposto da Giuntabus Trasporti s.r.l. avverso la sentenza n. 46/2017, depositata in cancelleria in data 10 gennaio 2017, del Giudice di Pace di Messina, con la quale veniva accertata nel merito la sussistenza dell'*an debeat*, individuando la responsabilità del Consorzio Autostrade Siciliane nella causazione del sinistro, e tuttavia la domanda attorea veniva rigettata per la mancata prova del *quantum debeat*, con compensazione delle spese di lite tra le parti.

L'appellante lamentava la erronea, omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla ammissione della CTU e l'insufficiente, iniqua, illogica ed errata motivazione in relazione al *quantum debeat*; lamentava, altresì, l'omesso risarcimento del danno da fermo tecnico; lamentava l'erroneo rigetto della richiesta di liquidazione in via equitativa; l'appellante lamentava infine l'erronea compensazione delle spese di lite.

Per questi motivi, parte appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello con la parziale riforma della sentenza impugnata. Per l'effetto, chiedeva che parte convenuta, sulla scorta della già accertata responsabilità in primo grado, venisse condannata al risarcimento dei danni al veicolo di proprietà della Giuntabus Trasporti s.r.l., nella misura di euro

AR

1.100,00, oltre il danno da fermo tecnico o quell'altra somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa a seguito di CTU o in via equitativa, oltre interessi legali dal fatto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del primo grado di giudizio e del secondo grado, da distrarsi in favore del procuratorie antistatario.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, il quale chiedeva, preliminarmente, che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 348 *bis*, 348 *ter* c.p.c. per assoluta mancanza della motivazione e, per l'effetto, che venisse dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata per decorso dei termini. Nel merito, parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello, poiché infondato in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi del primo e del secondo grado di giudizio.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 22 giugno 2023.

2. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di parte appellata relativa alla inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 348 *bis*, 348 *ter* c.p.c.

Più precisamente, per quanto attiene alla eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, la n. 27199/2017, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della impugnazione della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.

Parimenti infondata è, poi, l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c. non essendo l'impugnazione basata, *prima facie*, su argomentazioni illogiche o pretestuose.

3. Nel merito, il primo motivo di appello deve essere accolto solo in parte.

Occorre premettere che l'appellante conveniva in giudizio il CAS al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti all'autobus di proprietà, targato CS633CL e condotto da Miduri Salvatore, a seguito dell'incidente verificatosi in data 14 febbraio 2014, verso le ore 18:30 circa, nei pressi del casello di Villafranca, a causa della barra che delimita l'accesso al casello, la quale dapprima si alzava per consentire il passaggio e, mentre il bus transitava, si abbassava repentinamente urtando il parabrezza anteriore del veicolo, causandone la rottura.

Ebbene, il giudice di prime cure ha accertato la sussistenza dell'*an debeatur*, individuando la responsabilità del Consorzio appellato nella causazione del sinistro occorso al veicolo attoreo, non avendo "[...] l'amministrazione fornito la prova (*liberatoria*) di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo, né del concomitante caso fortuito" (v. sentenza n. 46/2017, p. 6). Tale accertamento, compiuto dal giudice di primo grado, non è stato oggetto di impugnazione né da parte dell'appellante né da parte dell'appellato incidentalmente; pertanto, si deve dichiarare la formazione del giudicato interno sul punto.

Ciò considerato, in punto di *quantum debeatur*, dall'istruttoria svolta in primo grado appare adeguatamente provato il nesso di causalità tra l'evento dannoso ed il danno materiale subito dal veicolo di proprietà della società appellante.

Ed infatti, il teste Maimone Saverio, dipendente del CAS, ha riferito di “[...] aver visto il parabrezza anteriore lineato nella sinistra [...]”. Il teste Miduri Salvatore, conducente dell'autobus di linea della società appellante, ha dichiarato che “l'autobus munito di telepass, cui la sbarra si è alzata poi abbassata improvvisamente andando a sbattere sul parabrezza anteriore provocando la rottura in basso a sinistra lato guida [...]”. Infine, il teste Cernuto Luigi, dipendente della Giuntabus Trasporti, ha dichiarato di “aver provveduto alla sostituzione del parabrezza del veicolo CS633CL della Giuntabus con l'aiuto di qualche collega. Ricordo che la lesione era sulla sinistra del parabrezza, forse più di una lesione, nel lato inferiore [...]” (v. verbale di udienza del 27 giugno 2016).

Inoltre, nel rapporto del centro radio del CAS, allegato al fascicolo di produzione del Consorzio appellato, risulta che in data 14 febbraio 2014 (data del sinistro *de quo*), alle ore 18:40, è stata effettuata una segnalazione dall'autista del pullman Giuntabus, tg. CDS633CL, Miduri Salvatore, il quale ha dichiarato “di trovarsi al casello di Villafranca direzione PA. Mentre attraversavo la pista si abbassava la sbarra rompendo il parabrezza del mezzo” (v. segnalazione del centro radio del CAS in atti).

Accertato il nesso causale tra l'evento e i danni riportati al mezzo, alla luce della prova testimoniale e del rapporto del centro radio, occorre liquidare il danno materiale che il veicolo di parte appellante ha subito.

Ritiene questo giudicante che, anche a prescindere dalla utilizzabilità della fattura del 2012 – rinvenuta dal giudice di prime cure tardivamente nel fascicolo di parte attrice – il danno, certamente provato (avendo il teste riferito della sostituzione del parabrezza), possa essere quantificato senza fare ricorso ad una CTU – che sarebbe antieconomica in ragione del valore della richiesta di risarcimento.

Pertanto, alla luce dei prezziari dei parabrezza facilmente rinvenibili anche online e tenendo conto della manodopera necessaria per la detta sostituzione, che ha richiesto il lavoro di due operai (come risulta dalla prova per testi), il danno può essere quantificato in complessivi euro 1.000,00, di cui 800 euro per il parabrezza e 200 per la manodopera.

Sulla detta somma sono dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale diviene debito di valuta e decorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali.

Non è, invece, liquidabile il danno da fermo tecnico.

Sul punto, la cassazione civile, sez. III, con sentenza del 14 marzo 2023, la n. 7358, afferma che il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo; il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto (cfr. Cass., 3, n. 13718 del 31/5/2017; Cass., 6-3, n. 5447 del 28/2/2020; Cass., 3, n. 27389 del 18/9/2022).

Ebbene, nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta, in quanto parte attrice si limita a provare la mera indisponibilità del veicolo nel periodo di riparazione dello stesso (v. prova testimoniale, verbale d'udienza di primo grado del 27 giugno 2016), ma non prova la

spesa sostenuta per procurarsi un veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.

Per tali ragioni, tale voce di danno non può essere liquidata.

4. Il secondo motivo di gravame deve essere accolto e, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata in punto spese.

Invero, atteso il parziale accoglimento della domanda le spese processuali del primo grado di giudizio devono essere compensate per un terzo; i restanti due terzi vanno posti a carico del Consorzio convenuto e vanno liquidati secondo i valori medi dello scaglione applicabile, applicando il D.M. n. 55/2014, vigente al momento dell'emanazione della sentenza appellata, per ciascuna fase processuale, in considerazione del valore della controversia, delle questioni affrontate e dell'attività processuale svolta e vengono determinate in euro 220,00 per compensi professionali ed euro 37,50 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario *ex art. 93 c.p.c.*

5. Le spese del secondo grado di giudizio, avuto riguardo al parziale accoglimento dell'appello, vanno compensate per un terzo; la restante parte va posta a carico del Consorzio Autostrade Siciliane e viene liquidata secondo i valori medi dello scaglione applicabile, esclusa la fase istruttoria, avuto riguardo al valore della causa ed alle questioni trattate. Tali spese devono essere, altresì, distratte a favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario *ex art. 93 c.p.c.*

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando;

1. In accoglimento parziale dell'appello ed a parziale modifica della sentenza impugnata:
 - condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento, in favore della Giuntabus Trasporti s.r.l., al pagamento della somma di euro 1.000,00, oltre gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale sulla somma così determinata decorrono solo gli interessi legali;
2. compensa per un terzo le spese del primo grado di giudizio;
3. condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, alla rifusione dei restanti due terzi delle spese processuali del primo grado di giudizio, pari ad euro 37,50 per

R

esborsi ed euro 220,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to Livio Cutuli;

4. Compensa per un terzo le spese del secondo grado di giudizio;
5. Condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in favore della Giuntabus Trasporti s.r.l., dei restanti due terzi delle spese processuali, che liquida in euro 308,00 per compensi professionali, euro 68,04 per spese vive, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Livio Cutuli.

Così deciso in Messina 22 giugno 2023

Letto in udienza alle ore 20:00

Il Giudice
(dott.ssa Assunta Cardamone)

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valentina Mondello, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.

23/6/23

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Manuela Scarcella

Depositato in cancelleria il 23

Data: 27 giugno 2023, 21:02:30
Da: Avv. Livio Cutuli <livio.cutuli@pec.it>
A: 'BONURA GELTRUDE' <geltrude.bonura@legalmail.it>
Oggetto: R: Tribunale di Messina: Giuntabus/Cas R.G.3580/17 sentenza n.1259/2023

In riscontro alla pec che recede Ti significo che l'importo da bonificare a giuntabus trasporti srl è di €. 1.056,00 sulle seguenti coordinate **IT 03 J 05036 16501 CC0631613354**, mentre l'importo da bonificare a me è di **€,737,02, di cui 105,54 spese, sulle seguenti coordinate: Banca Intesa IT28K0306916520033404910234**. Resto in attesa di riscontro **Livio Cutuli**

Da: BONURA GELTRUDE <geltrude.bonura@legalmail.it>
Inviato: lunedì 26 giugno 2023 20:02
A: livio.cutuli@pec.it
Oggetto: Tribunale di Messina: Giuntabus/Cas R.G.3580/17 sentenza n.1259/2023

Gentilissimo Collega,
in riferimento al procedimento in oggetto, con la presente Le chiediamo cortesemente di trasmettere tutti i conteggi complessivamente (sorte e spese legali), unitamente a copia di cartà di identità e codice fiscale Suoi e del Suo assistito, per il pagamento così come disposto in sentenza n.1259/2023. che si allega.
Le chiediamo altresì di trasmettere l'IBAN e codice SWIFT del Suo assistito necessari per effettuare il bonifico ed eventuale delega all'incasso nel caso di pagamento a soggetto diverso.
In attesa di riscontro.
Cordialità
Studio legale Bonura

--
